**Atto Camera dei deputati**

*Risposta scritta pubblicata Mercoledì 28 settembre 2016 nell'allegato al bollettino in Commissione VII (Cultura) all’Interrogazione, presentata dall’ on. Santerini Milena (5-09194), sull'erogazione dei contributi statali a favore delle scuole paritarie primarie*

L'Onorevole interrogante segnala la necessità che vengano assicurati tempi rapidi e certi nell'erogazione dei contributi per il sostegno alle scuole paritarie.

Si ricorda preliminarmente che l'articolo 1, comma 636, della legge n. 296 del 2006 stabilisce che il MIUR definisca annualmente, con apposito decreto, i criteri e i parametri per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie, in via prioritaria a quelle che svolgono il servizio scolastico senza fini di lucro e che, comunque, non siano legate con società aventi fine di lucro o da queste controllate. Sulla base di tale norma, i contributi sono stati assegnati, nel corso degli anni, secondo il seguente ordine di priorità: scuole dell'infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo e secondo grado.

A seguito di contenzioso tra l'Amministrazione e l'Associazione nazionale degli istituti non statali di educazione e di istruzione, il Consiglio di Stato con sentenza n. 292 del 2016, pervenuta all'Amministrazione centrale del MIUR il 23 maggio 2016, ha definitivamente deciso sul ricorso proposto dalla stessa ANINSEI avverso i criteri e parametri per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie per l'anno scolastico 2012/2013. In particolare, la citata sentenza ha ricondotto i criteri di individuazione delle scuole paritarie beneficiarie dei contributi in via prioritaria ex articolo 1, comma 636 della citata legge n. 296 alla nozione oggettiva di attività imprenditoriale.
Conseguentemente, si è reso necessario modificare i criteri adottati in precedenza dal Ministero. L'approfondimento della tematica in questione ha causato, giocoforza, un allungamento dei tempi per l'adozione del nuovo decreto relativo all'anno scolastico 2015/2016; considerando anche che si è ritenuta inopportuna la definizione in un periodo antecedente alla conclusione del contenzioso.
Il sopra citato decreto è stato pertanto perfezionato in data 3 giugno 2016 ed è stato registrato dalla Corte dei Conti il 5 agosto 2016 con atto n. 1-03224.

Si segnala che l'attuazione della sentenza e l'introduzione dei nuovi criteri aventi natura oggettiva e fondati sul corrispettivo del servizio scolastico offerto ha, comunque, comportato la necessità della completa riorganizzazione e raccolta dei dati relativi a tutte le scuole paritarie, che sono circa 13.000.
La competente Direzione generale del Ministero ha tempestivamente proceduto alla verifica e riorganizzazione dei suddetti dati, al fine dell'emissione del decreto direttoriale di assegnazione delle risorse finanziarie agli Uffici scolastici regionali (a norma della legge n. 908 del 1960).
Nel frattempo, l'ANINSEI ha presentato un ulteriore ricorso al Consiglio di Stato per l'ottemperanza alla citata sentenza n. 292 con relativa domanda cautelare.

L'Amministrazione ha quindi atteso la decisione su quest'ultima. Nella Camera di consiglio del 22 settembre 2016 il Consiglio di Stato, accogliendo la tesi difensiva del MIUR, ha rigettato la suddetta istanza cautelare.

Con Decreto Direttoriale del 27 settembre 2016 è stato predisposto il piano di riparto e contestualmente inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio che provvederà, in tempi brevi, ad erogare i fondi agli Uffici scolastici regionali. Questi ultimi, in via informale, nei prossimi giorni verranno riuniti per predisporre e individuare le linee guida per una pronta e sollecita conclusione delle procedure, in modo da consentire l'erogazione dei fondi alle scuole entro la fine dell'esercizio finanziario.

Toccafondi Gabriele, Sottosegretario di Stato Istruzione, Università e Ricerca